

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

ARTICOLO 3 S: modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 8bis S: Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

Articolo 9 S: Attività preparatorie all'avvio dell'indagine

Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste

Articolo 12 S: Servizi connessi e strumentali

Articolo 13 S: Verifica di conformità e quota sospesa

Articolo 14 S: Penali e rilievi

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S Clausola sociale

Articolo 20 S Nomina responsabile trattamento dati personali

Articolo 21 S Commissione a carico del Fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

<eventuale: Articolo 22S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto>

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita iva n. 02124831005, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ (di seguito per brevità anche "Committente" o "Istat")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) La Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 20 settembre 2021 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516
Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9278052AB6;
- g) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico, sua appendice e relativi allegati; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; Allegato "VI" – Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore; Allegato VII "Personale relativo al precedente affidamento "; *<eventuale, l'Allegato "VIII", il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende ISTAT;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente>.
- l) Il presente contratto si caratterizza<per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 50/2016.
- m) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del*



contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al ____, giudizio R.G. ____
____, instaurato dalla ____ contro
____, per ____.]

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico", sua appendice e relativi allegati e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a. Servizio di conduzione e gestione di un numero di circa n. 405.000 interviste con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle Forze di Lavoro;
 - b. Servizi connessi e strumentali, di cui al par. 1.2 del Capitolato tecnico, comprensivi di:
 - i. Servizi di supervisione e monitoraggio del Fornitore sulle attività del servizio;
 - ii. Numero verde con operatore per l'assistenza alle famiglie intervistate;
 - iii. Produzione e fornitura della reportistica e dei file di microdati e altre reportistiche;
 - iv. Attività di formazione delle risorse;
 - v. Fornitura del sistema CATI e sviluppo e manutenzione del questionario elettronico.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nella relativa appendice e allegati.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali e rilievi". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico (e nei relativi allegati) e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico ed eventualmente nell'Offerta Tecnica.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
8. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 42 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



redatto in contraddittorio con l'Impresa, che avverrà entro 7 (sette) giorni dalla stipula. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso del periodo preparatorio all'inizio della rilevazione, secondo le modalità e tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle



condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**.

In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli



eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. In particolare il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di eventuali protocolli sanitari che si dovessero rendere necessari in corso di esecuzione contrattuale, ai quali dovrà attenersi il personale messo a disposizione dal Fornitore.
4. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
 - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire i prescrittivi livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
 - e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal



computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi nonché i requisiti di possesso dell'etichetta Energy Star per quanto riguarda l'acquisto di Personal Computer desktop e portatili come indicati negli allegati al presente contratto.
9. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice; si precisa che i dati relativi al precedente affidatario, al numero delle risorse impiegate, al CCNL applicato e al loro inquadramento sono riportate nell'allegato VII "Personale relativo al personale dipendente".
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



13. L'Impresa si obbliga ad assicurare, per quanto concerne la conduzione e gestione delle interviste con tecnica CATI e l'erogazione del servizio di assistenza telefonica (Numero Verde), l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 24 bis comma 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 143, relative alla iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 da parte degli operatori economici "che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali". ISTAT si riserva di compiere verifiche atte ad accertare la regolare iscrizione al suddetto registro per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.
4. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso dell'Indagine rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
5. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da ISTAT.
6. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alla presente Indagine.
7. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONE MASSIMA DEL SERVIZIO

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento



e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.

2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico, sua appendice ed allegati.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

< EVENTUALE OVE PREVISTO: ARTICOLO 8BIS S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____,
<eventuale> conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.>

ARTICOLO 9 S

ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DELL' INDAGINE

1. Prima dell'avvio delle indagini, l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento della rilevazione, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. Con riferimento all'indagine stessa, l'Impresa si obbliga a predisporre il sistema CATI e i questionari elettronici secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico e/o richieste da ISTAT e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.
3. L'ISTAT si riserva, in ogni caso, la facoltà a partire dal 13° mese di rilevazione del contratto di comunicare al Fornitore la sostituzione del software CATI del Fornitore con un software CATI fornito/messo a disposizione da ISTAT, a parità di corrispettivi unitari pattuiti per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo". In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a porre in essere tutto quanto necessario per garantire la piena continuità delle attività contrattuali, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal calendario delle attività e senza oneri economici aggiuntivi per ISTAT.
4. L'Impresa è altresì tenuta allo svolgimento delle attività inerenti la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione come meglio disciplinata all'articolo 12 S, nonché ad attivare e rendere operativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, il Numero Verde per l'assistenza alle famiglie.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa, alla data di avvio delle attività, si impegna a consegnare alla Committente i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori, che sarà fornito due settimane prima dell'inizio della formazione preliminare all'avvio delle rilevazioni. In caso di richiesta della



Committente, l'Impresa dovrà trasmettere anche i curricula relativi agli intervistatori e agli operatori del Numero verde. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.

2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo il monitoraggio interno sulle attività delle risorse e relative figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Committente, con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi, il nominativo della nuova figura professionale, allegando il curriculum e motivandone la sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore come indicato nel Capitolato Tecnico dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 S e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore. La nuova figura dovrà in ogni caso essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'ISTAT secondo l'iter descritto nei commi che precedono.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 2 (due)



giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.

8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo.
11. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
12. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto. Se l'ISTAT dovesse riscontrare l'impiego di un numero inferiore di risorse, senza motivazione, rispetto a quello offerto con il Fornitore del Servizio, potranno essere effettuati rilievi e applicate le penali, in caso di superamento del numero massimo di rilievi previsto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna tecnica dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnate nell'attività di rilevazione.
3. L'Impresa si obbliga a garantire, nell'esecuzione dell'indagine prevista, il raggiungimento dei tassi di completezza minimi richiesti o di quelli eventualmente migliorativi in accordo alla propria offerta tecnica.
4. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018).

ARTICOLO 12 S

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. L'Impresa si obbliga a prestare tutti i "servizi connessi e strumentali" secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nonché a mettere a disposizione le dotazioni tecniche, hardware e software e le sedi/ locali per lo svolgimento delle attività descritte nel Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'articolo 15 S, comma 1, lett. c).
2. Tutti i locali messi a disposizione dall'Impresa per lo svolgimento delle attività contrattuali dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale – ad eccezione della sede operativa da cui opereranno gli intervistatori CATI, che dovrà essere ubicata all'interno del territorio U.E. – in modo da garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale ISTAT addetto alle attività di formazione, monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione delle attività di rilevazione.
3. Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal Personale dell'Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzate a cura e spese dell'Impresa.
4. L'impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria, alla predisposizione e distribuzione del materiale didattico e delle postazioni attrezzate richieste dalla tecnica e tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica).
5. L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione, nonché le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale del Fornitore coinvolto nella formazione sia in avvio di rilevazione sia in caso di ulteriori incontri formativi sono a carico dell'Impresa e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
6. Per quanto riguarda la formazione iniziale CATI, la formazione per debriefing CATI di cui al Capitolato Tecnico, nel caso in cui i locali messi a disposizione per la formazione siano ubicati fuori dal comune di Roma, sarà il fornitore stesso a farsi carico dei costi di alloggio e viaggio del personale dell'ISTAT (restano escluse le spese di vitto del personale dell'ISTAT), in partenza da Roma e dedicato alle specifiche attività di formazione; tali spese sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.
7. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
8. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente, al sistema di gestione del servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia



circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

9. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.
10. Con riferimento alla attività di monitoraggio in sala per le interviste CATI di cui al Capitolato tecnico, nel caso in cui i locali messi a disposizione per la rilevazione siano fuori dal comune di Roma, le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale ISTAT coinvolto nel monitoraggio presso l'Impresa sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
11. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività anche mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
12. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA

1. In corso di contratto la Committente, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni continuative l'ISTAT effettuerà le seguenti verifiche - con cadenza bimestrale - entro 20 (venti) giorni dalla chiusura delle relative attività:
 - a) con riferimento alle attività di **conduzione e gestione delle interviste** relativamente alla verifica in ordine alla **completezza delle interviste**, secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico, per le settimane di riferimento chiuse nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti nel Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
 - b) con riferimento all'erogazione dei **servizi connessi e strumentali**, alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e ai locali per lo svolgimento delle attività, per le attività erogate nel bimestre. L'accettazione degli stessi dovrà risultare da apposito verbale.
3. L'operatività del sistema CATI utilizzato per l'indagine e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica messi a disposizione dal Fornitore, è sottoposta ad una



prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per l'accertamento delle stesse e della loro rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, in contraddittorio con l'Impresa, secondo le specifiche e i tempi definiti nel Capitolato nonché quelle migliorative eventualmente offerte.

4. Nel corso delle procedure di test del sistema CATI, degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
6. Le verifiche di cui al comma 3 si intendono superate solo se le verifiche di funzionalità e rispondenza abbiano dato esito positivo. L'esito positivo della verifica del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la messa a disposizione, da parte dell'Impresa, del sistema, degli applicativi e dei questionari nella versione definitiva pronta all'utilizzo per lo svolgimento della formazione iniziale e per l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT. Tale verbale deve essere sottoscritto tra le parti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
12. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate



- nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
13. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 14. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate in sede di Capitolato Tecnico da parte dell'Impresa, l'ISTAT provvederà all'applicazione delle penali previste.
 15. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
 17. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
 18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
 19. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
 20. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.
 21. La Committente effettuerà la verifica di conformità relativamente ai CAM per le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in caso di acquisto/noleggio di nuove attrezzature.
 22. Per quanto attiene il tasso di completezza previsto per le reinterviste, l'Impresa prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento della soglia minima *<ovvero del valore migliorativo offerto>*, l'ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo il criterio di seguito illustrato, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
 23. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza totale (reinterviste più prime interviste) – nel caso in cui il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia inferiore a 1.500 - di cui al Capitolato Tecnico, relativamente all'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore alla soglia minima *<ovvero al valore migliorativo offerto>*, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:



Tabella 1 – Riduzione tasso di completezza con indicazione della quota sospesa

Riduzione del tasso di completezza raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario
-1%	1,00%
-2%	3,00%
-3%	5,00%
-4%	7,50%
-5%	10,00%

In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.

23bis. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza delle reinterviste - nel caso in cui il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia uguale o maggiore di 1.500 - di cui al Capitolato Tecnico, relativamente all'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore alla soglia minima, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle reinterviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto nella tabella 1. In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.

23ter. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza delle prime interviste - nel caso in cui il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia uguale o maggiore di 1.500 - di cui al Capitolato Tecnico, relativamente all'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore alla soglia minima **<ovvero al valore migliorativo offerto>**, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle prime interviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto nella tabella 1. In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.

ARTICOLO 14 S

PENALI E RILIEVI

1. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza totale** (reinterviste più prime interviste) nel caso in cui il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia inferiore a 1.500, risulti inferiore **<di seguito le opzioni alternative>**:
- **<nel caso in cui non venga offerto un valore migliorativo>** di oltre 5 punti percentuali rispetto al 87%, per ogni punto percentuale in diminuzione, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00);



- *<nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 87% e minore o pari a 91%>*, di oltre 5 punti percentuali rispetto al valore offerto, per ogni punto percentuale in diminuzione, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00);

- *< nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 91% >*, di oltre 5 punti percentuali rispetto al valore offerto, per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore offerto, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

Qualora il tasso di completezza totale bimestrale (prime interviste più reinterviste) risulti inferiore al 70% oppure risulti inferiore all'80% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

2. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle prime interviste**, nel caso in cui il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia pari o superiore a 1.500. Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le prime interviste risulti inferiore *<di seguito le opzioni alternative>*:

- *<nel caso in cui non venga offerto un valore migliorativo>* di oltre 5 punti percentuali rispetto al 81%, per ogni punto percentuale in diminuzione, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00);

- *<nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 81% e minore o pari a 85%>*, di oltre 5 punti percentuali rispetto al valore offerto, per ogni punto percentuale in diminuzione, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

- *< nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 85% >* di oltre 5 punti percentuali rispetto al valore offerto, per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore offerto, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Qualora il tasso di completezza bimestrale per le prime interviste risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore al 70% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

3. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle reinterviste**, nel caso in cui il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia pari o superiore a 1.500. Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le reinterviste risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto al 89% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Qualora il tasso di completezza bimestrale per le reinterviste risulti inferiore al 70% oppure risulti inferiore all'80% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

4. **Mancato rispetto della soglia relativa alla percentuale di interviste complete (reinterviste e prime interviste) realizzate nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre**. Qualora dalle



verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di interviste complete (reinterviste e prime interviste) realizzate nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre risulti inferiore *<di seguito le opzioni alternative>*:

- *<nel caso in cui non venga offerto un valore migliorativo>* per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al 87%, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

- *<nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 87% e minore o pari a 93%>*, per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore offerto, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

- *< nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 93% >* per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore offerto, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00).

Trova applicazione, ai fini della presente penale, la rimodulazione alla soglia suddetta per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto, secondo quanto precisato all'articolo 13 S.

5. **Mancato rispetto della soglia relativa alla percentuale di chiamate inbound gestite su base mensile con un tempo massimo di attesa della risposta dell'operatore del Numero Verde pari a 10 secondi.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di chiamate inbound gestite su base mensile con un tempo massimo di attesa della risposta dell'operatore del Numero Verde pari a 10 secondi, risulti inferiore *<di seguito le opzioni alternative>*:

- *<nel caso in cui non venga offerto un valore migliorativo>* per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al 85%, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

- *<nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 85% e minore o pari a 90%>*, per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore offerto, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

- *< nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo maggiore di 90% >* per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore offerto, calcolato arrotondando all'unità superiore, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00).

6. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.
7. **Numeri di telefono errati.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia sia raggiungibile al numero di telefono dichiarato come errato dall'Impresa, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni evento.



8. **Mancata effettuazione dei controlli telefonici.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT oppure sulla base dei report forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei controlli telefonici a carico dell'Impresa in numero inferiore a quelli richiesti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun evento.
9. **Impiego di personale non formato coinvolto nella rilevazione.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare l'utilizzo di risorse non formate secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna risorsa non formata.
10. **Mancato ripristino delle funzionalità del sistema CATI nonché di tutti i collegamenti in remoto entro 6 ore lavorative.** Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto al termine massimo di ripristino delle funzionalità, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00).
11. **Mancata comunicazione per iscritto della necessità di sostituzione motivata di una figura professionale.** Qualora durante l'esecuzione del Contratto, si rendesse necessaria la sostituzione di una risorsa e l'Impresa non comunicasse all'ISTAT per iscritto con un preavviso di 7 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di sostituzione, la relativa motivazione ed il nuovo nominativo allegandone il profilo professionale, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mancata comunicazione.
12. **Mancato rispetto dei tempi concordati con il Fornitore per la realizzazione e l'avvio del Numero Verde.** In caso di superamento mensile del numero di 3 rilievi per ciascuno dei seguenti inadempimenti:
 - mancato rispetto dell'orario di operatività del Numero Verde negli orari prescritti *<ovvero migliorativi offerti>*,
 - segnalazioni di malfunzionamento da parte degli individui o controlli effettuati dall'ISTAT, come previsto dal Capitolato tecnico,
 - *<nel caso in cui non venga offerto un valore migliorativo del tempo di risposta dell'operatore alle richieste inoltrate per email>* mancato rispetto del livello di servizio offerto per la risposta dell'operatore alle richieste inoltrate per email,

l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 5.000,00 (duemilacinquecento/00).
13. **Mancato rispetto delle modalità per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute".** Qualora, nel corso delle verifiche effettuate dall'Istat, risulti il mancato rispetto delle modalità richieste per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute", ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.
14. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati e delle tempistiche di aggiornamento degli indicatori e della fornitura della relativa reportistica e dei file di microdati.** Ogni qual volta ISTAT riscontri, nell'arco della durata contrattuale, il superamento di un numero di rilievi pari a



- 3 (tre) per mancato rispetto delle specifiche e delle tempistiche di aggiornamento degli indicatori e della fornitura della relativa reportistica e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico e relativa appendice, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
15. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero minimo < oppure nel caso in cui venga offerto un valore migliorativo: offerto> di figure professionali impiegate.** Ogni qual volta ISTAT riscontri, nell'arco della durata contrattuale, la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle minime <o eventualmente offerte> nel corso delle verifiche effettuate, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, la Committente applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte della Committente, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 17.
16. **Mancato rispetto delle specifiche e della tempistica di invio del report di cui al paragrafo 1.2.1 del Capitolato tecnico.** Ogni qual volta ISTAT riscontri il mancato invio del report di cui al par. 1.2.1 del Capitolato tecnico nel tempo e con le specifiche ivi previste l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
17. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto a tutte le tempistiche, con esclusione di quelle oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari all'uno per mille del massimale contrattuale. L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora il mancato rispetto delle tempistiche dovesse perdurare per oltre 15 giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
18. **Mancato rispetto del livello di attrition.** In caso di mancato rispetto del livello di attrition specificato nel Capitolato tecnico, per ogni punto percentuale in aumento, ISTAT applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
19. **Qualora offerti Mancato invio per iscritto del questionario qualitativo di valutazione dell'apprendimento ad ISTAT.** L'ISTAT applicherà una penale pari a euro 5.000 (cinquemila/00), qualora, durante l'esecuzione del Contratto, non fosse inviato ad ISTAT via mail il questionario qualitativo di valutazione dell'apprendimento compilato a seguito dell'erogazione della sessione formativa via web, laddove offerta, in materia di:
- sicurezza informatica e normativa relativa al trattamento dei dati con riferimento al GDPR < qualora offerta>;
 - diritto alla parità di genere <qualora offerta>.
20. Istat si riserva di applicare una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa,



- immissione nella rete interna dell'ISTAT di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
21. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al successivo articolo intitolato "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012" comma 2 e 3 o di difformità rispetto alla modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissati dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato VI e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".
23. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile al trattamento>*: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".>
24. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.



25. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.
26. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
27. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
28. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
29. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedi-mento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
30. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensione massima del servizio", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___ così suddiviso:
 - a) Prezzo unitario per la conduzione e gestione della singola intervista CATI, riconosciuta nel caso di reintervista pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___ IVA esclusa;
 - b) Prezzo unitario aggiuntivo per la conduzione e gestione della singola intervista CATI, riconosciuta nel caso di prima intervista pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___ IVA esclusa;
 - c) Prezzo del canone bimestrale per la prestazione dei servizi connessi e strumentali all'indagine, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/_____)IVA esclusa;
2. Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 0,00 al netto di IVA.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il corrispettivo del canone bimestrale ed i corrispettivi unitari per la conduzione e gestione delle interviste sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. In relazione al servizio di conduzione e gestione delle interviste di cui al comma 1, lettere a) e b), il corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'articolo 13 S "Verifica di conformità e quota sospesa".
6. Il Fornitore prende atto e accetta che ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel suddetto Capitolato Tecnico e al precedente articolo 13 S "Verifica di conformità e quota sospesa", salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste, nei seguenti casi:
 - a. qualora il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia inferiore a 1.500, in caso di mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti nel Capitolato Tecnico per il tasso di completezza totale (reinterviste più prime interviste) *<ovvero del valore migliorativo offerto>*;
 - b. qualora il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia pari o superiore a 1.500, in caso di mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti nel Capitolato Tecnico per il tasso di completezza delle prime interviste *<ovvero del valore migliorativo offerto>*;
 - c. qualora il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia pari o superiore a 1.500, in caso di mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti nel Capitolato Tecnico per il tasso di completezza delle reinterviste.
7. In particolare, qualora il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia inferiore a 1.500, il corrispettivo relativo alla conduzione e gestione delle interviste (reinterviste più prime interviste), individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:
 - per intero il corrispettivo unitario per ciascuna intervista qualora sia stata raggiunta o superata la soglia minima *<ovvero il valore migliorativo offerto>* per il tasso di completezza totale;
 - qualora sia stato raggiunto un tasso di completezza totale in misura inferiore alla soglia minima *<ovvero al valore migliorativo offerto>*, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente articolo 13 S "Verifica di conformità e quota sospesa", al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dello stesso articolo 13 S.
8. In particolare, qualora il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia pari o superiore a 1.500, il corrispettivo relativo alla conduzione e gestione



delle prime interviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:

- per intero il corrispettivo unitario per ciascuna intervista qualora sia stata raggiunta o superata la soglia minima *<ovvero il valore migliorativo offerto>* per il tasso di completezza delle prime interviste;
- qualora sia stato raggiunto un tasso di completezza delle prime interviste in misura inferiore alla soglia minima *<ovvero al valore migliorativo offerto>*, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dello stesso articolo 13 S.

9. In particolare, qualora il numero di prime interviste assegnate valide nel bimestre di rilevazione sia pari o superiore a 1.500, il corrispettivo relativo alla conduzione e gestione delle reinterviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:

- per intero il corrispettivo unitario per ciascuna intervista qualora sia stata raggiunta o superata la soglia minima per il tasso di completezza delle reinterviste;
- qualora sia stato raggiunto un tasso di completezza delle reinterviste in misura inferiore alla soglia minima, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dello stesso articolo 13 S.

10. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e i locali per lo svolgimento delle attività il corrispettivo verrà erogato a canone con cadenza bimestrale sulla base delle attività erogate e verificate nel bimestre ai sensi dell’articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, comma 2, lett. b).

11. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito “Periodo/i di Rilevazione”) i prezzi relativi ai servizi oggetto dell’appalto, (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all’indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività (Nic), pubblicato da Istat, (di seguito “Indice di Riferimento”).

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, (di seguito “Soglia di Variazione”), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito “Prezzi Revisionati”).

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.



Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11 G dello Schema di Contratto Generale oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
13. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
14. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
15. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione di erogazione dei servizi connessi e strumentali, un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore della suddetta prestazione (quota fissa afferente ai servizi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
16. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
17. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
18. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
19. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516
Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura bimestrale posticipata rispetto al periodo di riferimento, a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio” di cui all’articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, comma 7 con riferimento a:
 - a. servizio di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), relativamente alle interviste complete;
 - b. prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all’articolo 1 S, comma 1, lett. b).
2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 9278052AB6. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare alla



Committente tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo della Committente ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	
Data di avvio del servizio:	
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.>
11. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.>

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' articolo 20 S "Nomina del responsabile del trattamento" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile *< eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile del trattamento:* e/o del Sub Responsabile >, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all' articolo 20 S "Nomina del responsabile del trattamento" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile *< eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile del trattamento:* e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'articolo 19 S "Clausola sociale" comma 4.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la



produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 19 S

CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'art. articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL TLC o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.
2. L'Amministrazione, monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: *numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.)*
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere



causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte di ISTAT della gravità dello stesso.

ARTICOLO 20 S

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare per conto dell'ISTAT (nel seguito del presente articolo "Titolare") i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente, (Regolamento UE n. 2016/679, nel seguito anche solo "*Regolamento UE*", D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato decreto legislativo n. 196/2003 - nel seguito del presente articolo collettivamente "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite o successivamente impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma statistico nazionale, nell'ambito dell'Indagine avente ad oggetto la sicurezza dei cittadini
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione, raccolti tramite il questionario di rilevazione; iii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iv) dati giudiziari.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono gli individui residenti sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;



- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate", ai sensi della successiva lettera d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo "persone autorizzate"):
 - o definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - o assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
 - o impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - o vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - o assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
- e) garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del



Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi imposti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche



avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'articolo 14 S e diffonderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escludere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
10. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (rispondenti) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
11. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
 - renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
 - fornisca le informazioni di cui al precedente comma 9 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
 - in presenza di categorie vulnerabili (anziani, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
 - non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dal Titolare;
 - assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a:



- inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
 - supportare il Titolare al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti dall'art. 12 del Regolamento UE.
13. In caso di violazione dei dati personali art. 33, comma 2, del Regolamento UE), il Responsabile è tenuto a:
- a) informare tempestivamente il Titolare (responsabileprotezionedati@istat.it);
 - b) individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - c) assistere il titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso o in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile deve segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
16. Il Responsabile deve informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
17. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 14 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.



18. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, in quanto la designazione dello stesso non è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del proprio "Referente per le attività di trattamento dei dati" effettuate per conto del Titolare in esecuzione del presente contratto, il quale collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
19. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.*
20. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
21. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
22. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
23. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
24. Il Titolare si impegna a consentire al Responsabile l'accesso ai dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
25. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati o il Referente per le attività di del trattamento dei dati del Responsabile.



26. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
27. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali o di prescrizioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che generino nuovi adempimenti o requisiti di liceità (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 21 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente Contratto.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il



Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, trasmesse nel rispetto del comma 3 di questo articolo, saranno compensati nella fattura del semestre successivo.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente codice Iban IT 27 X 03069 05036 100000004389.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 4.
10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.
11. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE COMMA:

ARTICOLO 24 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale



e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra. >

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensione massima del servizio;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Attività preparatorie all'avvio dell'indagine;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S - Conduzione e gestione delle interviste

Articolo 13 S - Verifica di conformità;

Articolo 14 S - Rilievi e Penali;

Articolo 17 S - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 19 S - Clausola sociale

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell'indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Edizione 3 - ID 2516

Schema di contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;
Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;
Articolo 10G – garanzia definitiva;
Articolo 11G – Recesso;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)